

Novità fiscali del 26 ottobre 2010: istanza di rimborso del credito IVA del terzo trimestre 2010 in scadenza; avviso bonario è solo una pretesa tributaria in bozza; IVA al 10% per gas metano nei condomini; convenzione per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche: circolare INPS; detrazione IVA possibile anche prima dell'apertura della partita Iva; indagini bancarie: accertamento induttivo si applica anche in presenza di entrate/uscite in pareggio; redditi prodotti all'estero: sono imponibili le donazioni in valuta estera fatte dal contribuente con residenza fiscale in Italia

Pubblicato il 26 ottobre 2010

istanza di rimborso del credito IVA del terzo trimestre 2010 in scadenza; avviso bonario è solo una pretesa tributaria in bozza; IVA al 10% per gas metano nei condomini; convenzione per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche: circolare INPS; detrazione IVA possibile anche prima dell'apertura della partita Iva; indagini bancarie: accertamento induttivo si applica anche in presenza di entrate/uscite in pareggio; redditi prodotti all'estero: sono imponibili le donazioni in valuta estera fatte dal contribuente con residenza fiscale in Italia; fondazione S.C.L.: circolare su collegato lavoro

Indice:

- 1) L'avviso bonario è solo una pretesa tributaria in bozza**
- 2) Istanza di rimborso del credito Iva del terzo trimestre 2010 in scadenza**
- 3) Iva al 10% per il Gas metano nei condomini**
- 4) Convenzione per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche: circolare inps**
- 5) Fondazione S.C.L.: circolare su collegato lavoro**
- 6) Detrazione Iva possibile anche prima dell'apertura della partita Iva**
- 7) Indagini bancarie: l'accertamento induttivo si applica anche in presenza di entrate/uscite in pareggio**
- 8) Redditi prodotti all'estero: sono imponibili le donazioni in valuta estera fatte dal contribuente con residenza fiscale in Italia**

- 1) L'avviso bonario è solo una pretesa tributaria in bozza**

Non si può ricorrere in Commissione Tributaria contro una pretesa impositiva di fatto ancora “in bozza”, come nel caso delle comunicazioni indirizzate ai contribuenti e ai sostituti d’imposta, cd. “avvisi bonari”, il cui unico fine consiste nell’evitare l’eventuale reiterazione di errori e, al contempo, nel consentire al contribuente di evidenziare dati e notizie non considerati dall’Amministrazione finanziaria.

In questo caso, come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 110/E del 2010, si tratta di comunicazioni che si sostanziano in un mero invito al contribuente a fornire, in via preventiva, elementi chiarificatori delle anomalie riscontrate in sede di liquidazione automatizzata della dichiarazione che, dunque, non sono espressione di un potere pubblicistico autoritativo e, come tali, non producono effetti negativi immediati per il destinatario.

Impugnabilità a misura d’accertamento

In pratica, ai fini dell’impugnabilità, un atto tributario emanato dall’Amministrazione finanziaria, spiega il documento di prassi, allineandosi con le recenti pronunce in materia della Corte di Cassazione, deve qualificarsi come avviso di accertamento o di liquidazione.

Questi atti, infatti, a differenza degli “avvisi bonari” sono espressione d’una pretesa impositiva definita e non condizionata.

Requisiti questi che aprono la strada, di fatto, ad un eventuale impugnazione da parte del contribuente.

E questo vale, ricorda la Risoluzione, anche se l’atto non si chiude con l’intimazione al ricorso a strumenti esecutivi, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 22 ottobre 2010)

2) Istanza di rimborso del credito Iva del terzo trimestre 2010 in scadenza

Mancano pochi giorni alla scadenza del termine per presentare in via telematica (canale entratel o fisconline) la richiesta (Modello TR) di rimborso Iva o di compensazione del credito relativo al terzo trimestre 2010.

Necessitano che vi siano le condizioni previste dall'art. 38-bis del D.P.R. 633/72.

In particolare, tale termine scadrà il prossimo 02/11/2010, poiché il 31 ottobre cade di domenica.

Il credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, utilizzando il codice tributo 6038.

Peraltro, si tratta dell'ultima possibilità per il 2010, poiché si dovrà poi attendere il rimborso annuale, con il modello VR/2011 da presentarsi non prima del 1° febbraio 2011.

Credito Iva del terzo trimestre

L'art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72 prevede la possibilità di compensare o chiedere a rimborso il credito Iva maturato in periodi infrannuali (ossia nel primo, secondo e terzo trimestre), di importo superiore a € 2.582,28, indipendentemente dalla periodicità di liquidazione.

A parte il rimborso, è quindi possibile l'utilizzo del credito IVA trimestrale in compensazione del credito scaturente da ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno (il credito del quarto trimestre viene chiesto attraverso il modello Iva annuale).

Requisiti soggettivi

Tale possibilità spetta contribuenti che risultano in possesso, nel singolo trimestre, di uno dei seguenti requisiti:

- avere effettuato esclusivamente o prevalentemente operazioni attive (cessioni o prestazioni) soggette ad aliquote inferiori a quelle sugli acquisti e sulle importazioni, computando anche le operazioni effettuate in reverse charge. Il requisito sussiste se l'aliquota mediamente applicata alle operazioni attive, maggiorata del 10%, risulta inferiore a quella mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni. Nel calcolo, non si tiene conto dei beni ammortizzabili. L'aliquota media si assume fino alla seconda cifra decimale;

- avere effettuato operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9 del D.P.R. n. 633/72 e operazioni equiparate; artt. 40, co. 9, e 58 del D.L. n. 331/93) per ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate. La percentuale va arrotondata all'unità superiore;

- avere effettuato acquisti o importazioni di beni ammortizzabili per ammontare superiore a 2/3 del totale degli acquisti imponibili ai fini Iva.

In questo caso è rimborsabile (o compensabile) soltanto l'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili;

Termine di presentazione

Ciascun modello TR, utile per la richiesta del rimborso/compensazione del credito Iva trimestrale, deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento e quindi:

- entro il 30 aprile per il primo trimestre (codice tributo 6036);

- entro il 31 luglio per il secondo trimestre (codice tributo 6037);

- entro il 31 ottobre per il terzo trimestre (codice tributo 6038).

Utilizzo in compensazione del credito Iva dopo la presentazione del modello TR

Infatti, dal 2010 per utilizzare il credito Iva da modello TR occorre rispettare le regole previste dal D.L. n. 78/2009: Per i crediti non superiori ad € 10.000 la compensazione può avvenire solo dopo la presentazione del modello TR, occorrerà quindi attendere di aver presentato il modello (quindi, dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza); mentre per i crediti Iva superiori ad € 10.000 la compensazione può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello (quindi, dal 16 novembre se la presentazione avviene entro il 31/10).

Il credito Iva **trimestrale** non è soggetto all'apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato, anche se l'importo da utilizzare in compensazione supera € 15.000.

3) Iva al 10% per il Gas metano nei condomini

L'utenza autonoma è fuori dal conteggio complessivo. L'aliquota Iva agevolata al 10% si applica fino al tetto massimo di 480 metri cubi annui misurato sui consumi energetici di ogni appartamento e non dell'intero edificio.

Rimangono, tuttavia, escluse dal conteggio le unità abitative che dispongono contemporaneamente di un allacciamento all'impianto centralizzato e di un'utenza autonoma di somministrazione di gas metano per usi civili.

Con la risoluzione 112/E del 2010 l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull'applicazione dell'Iva al 10% per le cooperative di abitanti e condomini, per evitare la

possibile duplicazione del beneficio.

La risoluzione 108/E del 15 ottobre 2010 aveva chiarito che l'aliquota Iva agevolata al 10% si applica fino al tetto massimo di 480 metri cubi annui misurato sui consumi energetici di ogni appartamento e non dell'intero edificio. La soglia massima si moltiplica per il numero degli appartamenti il cui sistema di riscaldamento è allacciato all'impianto centralizzato, a patto, ovviamente, che il gas serva per usi civili.

Sopra questo tetto, i consumi sono invece tassati con l'aliquota ordinaria (20%).

La nuova risoluzione specifica che questo principio deve essere applicato in modo da escludere all'origine la possibile duplicazione del beneficio.

Pertanto, il numero delle unità immobiliari il cui impianto di riscaldamento è allacciato all'impianto centralizzato:

- si moltiplica per il limite di 480 mc cui si applica l'aliquota agevolata

- deve essere assunto al netto di quelle unità immobiliari che fruiscono anche di un impianto autonomo di somministrazione di gas metano destinato come combustibile per usi civili, per il quale risulta già applicabile l'aliquota agevolata.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 22 ottobre 2010)

4) Convenzione per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni

pensionistiche: circolare inps

Convenzione tra l'INPS e la Confimprese Italia, per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche, ai sensi dell'art. 23 octies della legge 11 agosto 1972, n. 485.

L'oggetto della **circolare Inps n. 134 del 25 ottobre 2010** contiene: Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti.

Co tale circolare l'Istituto previdenziale ha fornito le istruzioni operative all'applicazione della convenzione, stipulata tra l'INPS e la Confimprese Italia, per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

5) Fondazione Studi Consulenti lavoro: circolare su collegato lavoro

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro con la **circolare n. 14 del 25 ottobre 2010** ha analizzato le novità contenute nel collegato lavoro.

Misure contro il lavoro sommerso

La maxi sanzione per lavoro in nero si applicherà all'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro domestico è escluso dalla maxi sanzione.

Viene introdotta una gradualità delle sanzioni differenziandole a seconda che il lavoratore risulti irregolarmente impiegato alla data dell'accesso ispettivo oppure, pur essendo stato sommerso per un certo periodo, risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo.

E' possibile avviare il lavoratore indicando solo i dati identificativi generali e la

tipologia contrattuale per poi completare la comunicazione nei giorni seguenti.

Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni

Il datore di lavoro pubblico potrà comunicare entro il giorno 20 del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro.

Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro

Modificato e graduato il regime sanzionatorio per le ipotesi di violazione della disciplina relativa alla durata media dell'orario di lavoro, al riposo settimanale, alle ferie retribuite.

La graduazione avviene ora in funzione della ripetizione nei singoli periodi delle medesime violazioni e anche in base al numero dei dipendenti ad esse interessati.

Sono ammesse deroghe sull'orario di lavoro da parte dei contratti collettivi nazionali, o in assenza da quelli territoriali o aziendali, ma solo per riposi più frequenti o più lunghi.

Età pensionabile dei dirigenti medici del SSN

I dirigenti medici del Servizio sanitario possono chiedere il collocamento a riposo, in luogo del compimento dei 65 anni più l'opzione per l'ulteriore biennio, al maturare del 40esimo anno di

servizio effettivo subito in vigore.

Delega al governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi

Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per riordinare la normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi.

Il riordino sarà organizzato per tipologie, in base al contenuto dei permessi e alla correlazione a posizioni giuridiche tutelate dalla costituzione. Prevista anche una semplificazione dei documenti da presentare.

Certificati medici di malattia

Viene esteso al datore di lavoro privato il sistema obbligatorio di trasmissione telematica della documentazione attestante la malattia.

Conciliazione ed arbitrato

Il tentativo di conciliazione diventa meramente eventuale e sono stati introdotti una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice.

Rimane obbligatorio il tentativo di conciliazione sui cosiddetti "lavori certificati" di cui all'articolo 80, comma 4, della cosiddetta legge Biagi (Dlgs 276/2003).

La conciliazione e l'arbitrato, in materia di controversie individuali di lavoro, potranno essere svolti, inoltre, presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La firma della clausola compromissoria sull'arbitrato sarà volontaria e potrà avvenire solo al termine del periodo di prova (o dopo 30 giorni dall'assunzione), mentre nel caso dell'arbitrato per equità si dovrà tener conto, oltre che dei principi generali dell'ordinamento, anche dei principi regolatori della materia derivanti da obblighi comunitari.

I tentativi di conciliazione e gli arbitrati possono svolgersi anche presso le commissioni di certificazione.

Anche presso le Commissioni di certificazione istituite dai Consigli Provinciali dei Consulenti del lavoro, quindi, si potranno istituire camere arbitrali per la definizione delle controversie ed esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 del cpc..

Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato

Cambiate le disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali.

Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali

E' considerato reato il mancato versamento delle trattenute previdenziali ai lavoratori a progetto e ai co.co.co.(1/3 del totale del compenso erogato).

Il reato di omesso versamento si configura ogni qualvolta il datore di lavoro non abbia provveduto al versamento dei contributi omessi entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione, ovvero qualora lo stesso abbia corrisposto il pagamento delle retribuzioni "in nero": il reato in questione peraltro, non viene meno nel caso in cui il datore di lavoro abbia demandato a terzi (quali il proprio consulente o altri professionisti) l'incarico di provvedere al versamento dei contributi, poiché la responsabilità

di tale versamento grava in ogni caso su quest'ultimo.

Disposizioni in materia di co.co.co.

In caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato sia tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità di retribuzione.

6) Detrazione Iva possibile anche prima dell'apertura della partita Iva

La detrazione Iva sugli acquisti è ammissibile prima della richiesta di partita Iva sempre che l'acquisizione del numero identificativo avvenga entro breve termine.

La partita Iva è requisito formale per il controllo ma non lo è per il diritto a detrazione che sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile.

(Corte di giustizia europea, sentenza del 21 ottobre 2010, procedimento C-385/09)

7) Indagini bancarie: l'accertamento induttivo si applica anche in presenza di entrate/uscite in pareggio

L'accertamento induttivo fondato sui conti bancari dell'amministratore di società non cade neppure se le entrate e le uscite sono in pareggio.

Il contribuente deve comunque provare che i movimenti finanziari, non annotati in contabilità, non sono tassabili.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 21695 del 22/10/2010)

8) Redditi prodotti all'estero: sono imponibili le donazioni in valuta estera fatte dal contribuente con residenza fiscale in Italia

Sono imponibili le donazioni in denaro fatte con valuta estera da un contribuente che ha di fatto la residenza fiscale in Italia.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 21689 del 22/10/2010)

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l